

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2546

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TARGETTI, CAPALOZZA e FERRANDI**

Annunziata il 19 febbraio 1952

Modificazione al regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge mira ad assicurare la conservazione delle tracce delle violenze che siano state commesse contro prevenuti, allo scopo di strapparne la confessione. Non sono mancati i casi nei quali si è cercato di evitare che la prova di tali eccessi risultasse.

È nell'interesse della giustizia cautelarsi contro il ripetersi di episodi del genere, mentre corrisponde ad una esigenza da tutti sentita che il cittadino, vittima di una violenza, abbia la possibilità, in qualunque condizione si trovi, di far accertare la verità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 68-bis. — Nel caso di persone tradotte nello stabilimento in istato di fermo o di arresto, la visita medica ha luogo appena eseguite le perquisizioni e le registrazioni indicate negli articoli precedenti e, in ogni caso, non oltre le 12 ore dall'ingresso nello stabilimento. L'interessato può chiedere che alla visita presenzi un sanitario di sua fiducia.

Qualora dalla visita medica risultino tracce di violenza o di maltrattamenti, il direttore ne riferisce immediatamente al Procuratore della Repubblica, salvo l'obbligo del sanitario di presentare il referto nelle forme di cui all'articolo 4 del Codice di procedura penale.